

Condizioni speciali d'assicurazione per la tutela legale in caso di danni patrimoniali di membri del collegio sindacale, amministratori e dirigenti di società per azioni, a responsabilità limitata, nonché società cooperative, fondazioni e associazioni.
CS-DP 2000

Art. 1 Oggetto del contratto e fonte normativa

- (1) ROLAND tiene indenni le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di procedure avanti l'Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali qualora gli assicurati vengano chiamati in giudizio per pretese di risarcimento di danni patrimoniali, in forza di norme sulla responsabilità civile.
- (2) È ritenuto danno patrimoniale ogni danno, che non sia danno alle persone (omicidio, lesioni personali o danno alla salute) né danno a cose (danneggiamento, distruzione o perdita di beni) e che non sia derivazione di tali danni.
- (3) Per quanto qui di seguito non regolato o derogato valgono le condizioni generali per la tutela giudiziaria (CTG 2000).

Art. 2 Contraente/ Assicurati

Contraente può essere la persona fisica identificata nel modulo di polizza oppure una società, la quale stipula una polizza in favore delle persone fisiche o un gruppo di persone (le persone assicurate) identificate nella polizza. In questo caso solo le persone assicurate possono pretendere le prestazioni oggetto del contratto assicurativo.

Decade l'art. 9 (2) frase 2 CTG 2000.

La copertura sussiste solo per controversie l'esercizio delle attività e funzioni indicate nella polizza stessa.

Tutte le manifestazioni di volontà inerenti il contratto devono essere svolte esclusivamente dal Contraente nei confronti di ROLAND.

Art. 3 Cambio di attività

Qualora il Contraente sia una persona fisica, troverà applicazione una copertura preventiva come di seguito specificato.

Il contratto rimane in vigore se il Contraente termina l'attività fino ad allora assicurata ma continua a collaborare con la medesima società, oppure con un'altra società svolgendo la medesima funzione fino ad allora assicurata oppure una diversa funzione assicurabile, secondo le presenti condizioni.

L'Assicurato ha l'obbligo di svolgere immediata comunicazione scritta a ROLAND relativamente alla nuova funzione e/o società; si rimanda comunque all'art. 7 CTG 2000.

ROLAND è svincolata da qualsiasi obbligo per danni relativi alla nuova attività dell'Assicurato qualora il contraente non abbia comunicato per iscritto a ROLAND, entro due mesi dall'inizio, la sua nuova funzione e/o società.

Art. 4 Spese assicurate

Per i procedimenti coperti ai sensi dell'articolo 1 (1) delle presenti condizioni di polizza ROLAND si fa carico delle spese previste all'articolo 3 delle CTG 2000 ad esclusione delle spese stragiudiziali.

Art. 5 Sinistro

- (1) Il sinistro deve verificarsi in corso di validità della polizza.
- (2) In sostituzione dell'art. 13 CTG 2000 il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui l'Assicurato ha iniziato o avrebbe iniziato a violare disposizioni contrattuali o di legge, causando un danno patrimoniale.
- (3) In caso di più violazioni è determinante la prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del danno, quando le violazioni si basano sulla stessa o simile fonte di errore, oppure hanno causato un danno unico. Sussiste un danno patrimoniale unico quando ogni violazione è causalmente adeguata per il verificarsi del danno totale.

Art. 6 Esclusioni

- (1) Le esclusioni di cui all' art. 10 (1) (a) fino a (m), nonché (o) CTG 2000 decadono.
- (2) La copertura assicurativa non sussiste per la difesa da azioni per responsabilità civile in forza di volontarie violazioni delle obbligazioni di persone assicurate o derivanti da un comportamento doloso, che abbiano provocato un danno patrimoniale.
- (3) La copertura assicurativa non sussiste per la difesa da azioni per risarcimento del danno derivanti da versamenti diretti od indiretti di danaro o qualsiasi altra utilità, direttamente o indirettamente indirizzati a terzi con lo scopo di ottenere vantaggi economici non giustificati per il Contraente e/o le persone assicurate e/o terzi.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP